

## Lo statuto dell'associazione musicale

Associazione Coro Franco Maria Saraceni degli universitari di Roma APS

**Art.1** È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Roma, Via Portuense, 558, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "Coro Franco Maria Saraceni degli Universitari di Roma - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione non riconosciuta, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con il perfezionamento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) da farsi entro i termini di legge in vigore alla data odierna.


Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**Art. 2.** L'associazione "Coro Franco Maria Saraceni degli Universitari di Roma - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

**Art. 3.** L'Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui a1 c.1 lett. d del citato articolo, in particolare attività coreutiche e musicali al fine di diffondere la cultura musicale specialmente tra gli studenti universitari;



- interventi di tutela e valorizzazione de1 patrimonio culturale e de1 paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni di cui al c.1 lett. f del citato articolo;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al c.1 lett. i del citato articolo;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso di cui a1 c.1 1ett. k del citato articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione del1a dispersione scolastica e a1 successo scolastico e formativo, alla prevenzione de1 bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui al c.1 lett. 1 del citato articolo.


**Art. 4.** L'Associazione, per i1 raggiungimento dei suoi fini:

- si avvale di un coro che studia ed esegue partiture della polifonia classica e moderna oltre che di grandi partiture sinfoniche;
- favorisce l'inserimento nelle sue fila di studenti e personale universitario, anche promuovendo contatti e convenzioni con le Istituzioni universitarie;
- promuove la collaborazione con altre realtà musicali;
- organizza, gestisce e promuove eventi musicali, concerti dal vivo, spettacoli dal vivo e tramite piattaforme web, organizza lezioni-concerto, scambi culturali, conferenze, dibattiti, seminari, rassegne, mostre e incontri volti al raggiungimento degli scopi sociali.

## **Art. 5**

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri soci o di altri aderenti.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione può aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.



**Art. 6.** Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

## **Soci**

**Art. 7.** Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.


Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

**Art. 8.** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

**Art. 9.** Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

## **Diritti e doveri dei soci**

**Art. 10.** I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.



Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

### **Perdita della qualità di socio**

**Art. 11.** La qualità di socio si perde:


- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte (tale recesso avrà decorrenza immediata). Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

### **Volontari**

**Art. 12.** Sono volontari tutti coloro che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



Handwritten musical notation on a staff with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The notes are: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. Below the staff, there is a signature in cursive that reads "Franco Maria Sorrenti".

I volontari, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari sono iscritti in un apposito registro.

### **Sostenitori non soci**

**Art. 13.** Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori non soci tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario all'Associazione. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

### **Lavoratori**


**Art. 14.** L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di collaboratori esterni, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

### **Organi Sociali e Cariche Elettive**

**Art. 15.** Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea dei soci
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei Revisori dei conti laddove eletto;
- e) Il Collegio dei Probiviri (facoltativo)

Le cariche sociali di cui alle lettere b) c) d) e) sono elettive.



## **L'Assemblea dei soci**

**Art. 16.** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.


**Art. 17.** L'Assemblea, è convocata almeno una volta l'anno, 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, o a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

**Art. 18.** L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- procede all'elezione degli Organi sociali e delle cariche elettive di cui all'Art.15 b,c,d,e;
- delibera sulla nomina o la conferma del direttore artistico proposto dal Consiglio Direttivo;
- propone, discute ed approva il programma generale annuale di attività;



Handwritten musical notation on a staff with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The notes are: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. Below the staff, there is a signature in cursive that reads "Franco Maria Sorrenti".


- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi b) e d) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e delibera su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**Art. 19.** L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro socio, anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun socio può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

- È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

**Art. 20.** Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.


  
Ho dopo Ho Suppura RT
  
Franco Maria Sorrento

**Art. 21.** Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

## Il Presidente

**Art. 22.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. È eletto dall'Assemblea, dura in carica due anni ed è rieleggibile. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea dei soci. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.


In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

In caso di dimissioni o di morte del Presidente decade tutto il Consiglio Direttivo che resterà in carica fino alle elezioni del nuovo Presidente e che si dovranno tenere entro trenta giorni dal decesso o dimissioni.

## Il Consiglio Direttivo

**Art. 23.** Il Consiglio Direttivo è formato da 5 membri eletti dall'Assemblea, dura in carica un anno e i suoi membri sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra i soci.

Il Presidente lo convoca ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. Può invitare il Direttore artistico per avere un parere non vincolante sulla scelta della programmazione. Invita il tesoriere in





occasione della redazione del bilancio per farsi fornire tutti i dati necessari.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.


Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

**Art. 24.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vice presidente e il segretario;
- elegge tra i soci dell'Associazione il tesoriere;
- propone all'Assemblea la nomina o la conferma del Direttore Artistico;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;



Handwritten musical notation on a staff with notes and rests. Below the staff is a signature in cursive that reads "Franco Maria Sorrenti".

- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

**Art. 25.** In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

### Il Tesoriere

**Art. 26.** Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.


Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

### Il Segretario

**Art. 27.** Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

### Collegio dei Revisori dei conti

**Art. 28.** L'Assemblea può eleggere annualmente tra i soci, in caso di complessità dell'attività associativa, il Collegio dei Revisori dei conti, costituito da tre membri non appartenenti al Consiglio Direttivo. Essi controllano i bilanci prima che vengano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea e redigono una relazione di accompagnamento.



Handwritten signature and musical notation. The signature reads "Franco Maria Sorace". Above the signature is a musical staff with notes and the text "Ho dopo Ho Suppura RT".

## **Collegio dei Probiviri**

**Art. 29.** È composto da un membro del Consiglio Direttivo e da altri due membri eletti dall'Assemblea, estranei al Consiglio stesso. Dura in carica due anni. Ad esso vengono demandate dal Presidente o da almeno 1/3 dei soci tutte le questioni di carattere disciplinare o che investano comunque la personalità morale dell'Associazione o dei suoi componenti.


## **Patrimonio, esercizio sociale e bilancio**

**Art. 30.** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**Art. 31.** Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



Handwritten musical notation on a staff with notes and rests. Below the staff, there is a signature in cursive that reads "Franco Maria Sorrenti".

**Art. 32.** Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Art. 33.** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


### **Libri sociali**

**Art. 34.** L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

### **Pubblicità e trasparenza**

**Art. 35.** Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.



Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

### **Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni**

**Art. 36.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.


In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

### **Norma finale**

**Art. 37.** Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

**Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5 D.Lgs 117/17 e da imposta di registro ai sensi del citato articolo 82 comma 3 dello stesso D.Lgs.**



Handwritten musical notation on a staff with notes and rests. Below the staff is a signature in cursive that reads "Franco Maria Sorrenti".